

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2037

OP 1994-1999 Mis 5.3 “Interventi a sostegno della programmazione negoziata” CO.BR.A.T. Consorzio Brindisino Alte Tecnologie. A.D. n. 220 del 30.10.2002 di revoca parziale del contributo. Consorziata T.S.M. S.r.l c/ RP. Tribunale di Brindisi-Opposizione ad ordinanza ingiunzione (R.G.n. 5283/17). Autorizzazione al componimento bonario della controversia. Approvazione schema atto di transazione.

L'Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:

Visti:

- la decisione della Commissione UE C (1995) 1073 del 22/05/1995, con la quale è stato approvato il P.O. FESR del POP Puglia 1994 -1999;
- la decisione C (1999) 2998 del 19/10/1999, con la quale è stata ratificata l'istituzione della misura 5.3 “Interventi a sostegno della programmazione negoziata”;
- le deliberazioni di G.R. n. 4083/1998 e n. 38/1999, di parziale modifica, che hanno istituito la misura 5.3 del POP 1994 -1999 “Interventi a sostegno della programmazione negoziata”;
- le deliberazioni di G.R. n. 1088/1999 di presa d'atto delle risultanze espresse dal Nucleo di Valutazione sulle domande pervenute, e la successiva D.G.R. n. 1418/1999 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziabili;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, integrata con D.G.R. n. 458 del 08/04/2016;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 di nomina del Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”, prorogata con D.G.R. n. 1439 del 30 luglio 2019;
- l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
- la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
- la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021.

Premesso che:

- con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 84 del 20/03/2000, il consorzio CO.BR.A.T. veniva definitivamente ammesso ai benefici della misura 5.3 del POP 1994-99 “Interventi a sostegno della programmazione negoziata”, avendo presentato un “Progetto Integrato” (insieme di progetti privati), per un investimento complessivo di € 10.713.381,91, successivamente rimodulato, con attribuzione di un contributo pari ad € 7.349.181,68. Tra le proposte comprese nel “Progetto Integrato” vi era quella della ditta T.S.M. Srl, valutata

- positivamente dallo stesso Consorzio. Tale atto veniva adottato, tra l'altro, a seguito di sottoscrizione, per accettazione, della "convenzione" regolante i rapporti Regione Puglia/CO.BR.A.T.;
- a seguito di controlli effettuati dalla "Deloitte & Touche", incaricata dalla Regione Puglia di monitorare e verificare gli interventi finanziati col POP, si procedeva ad ulteriori controlli, effettuati dall'Unità Terza del Settore. Da tali verifiche emergeva che l'investimento della consorziata T.S.M. Srl era stato solo parzialmente realizzato;
 - la Regione Puglia, pertanto, con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 220 del 30/10/2002, disponeva la revoca parziale ed il recupero del contributo erogato al Consorzio CO.BR.A.T, per una somma pari ad € 4.772.570,97, maggiorata degli interessi legali, relativamente all'intera quota erogata in favore della consorziata T.S.M. Srl con gli Atti Dirigenziali n. 96/2000, n. 154/2001 e n. 437/2001, stante la parziale realizzazione dell'investimento;
 - con ingiunzione prot. n. 3401 del 28/06/2004, l'Ufficio del Contenzioso Regionale di Brindisi intimava al Consorzio CO.BR.A.T. il pagamento della somma complessiva di € 5.253.168,85 (di cui € 480.589,88 per interessi calcolati a tutto il 30/06/2004 ed € 8,00 per spese di notifica);
 - Il CO.BR.A.T. impugnava la predetta ingiunzione di pagamento, muovendo dall'assunto secondo cui soggetto obbligato fosse la società nei cui confronti era stata contestata l'infrazione (la T.S.M. Srl) e che, in ogni caso, il Consorzio avrebbe risposto di eventuali posizioni debitorie nei confronti dell'Ente regionale solo nei limiti del Fondo consortile. A seguito di tale impugnazione da parte di CO.BR.A.T., che chiamava in causa la propria consorziata T.S.M. Srl, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 931/2014, rigettava l'opposizione, riconoscendo la legittimità del credito preteso dalla Regione Puglia e condannando la T.S.M. Srl, società consorziata cui erano stati destinati i contributi oggetto della richiesta di restituzione, a *«manlevare e tenere indenne il Consorzio CO.BR.A.T. da quanto quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla Regione Puglia [...]»*. Il Tribunale, inoltre, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c. e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, affermava il principio della *«duplicità della legittimazione passiva del Consorzio e del Consorziato, affermando l'esistenza di un vincolo solidale di entrambi, che sono tenuti, in via alternativa o cumulativa, al pagamento dell'obbligazione assunta dal Consorzio per conto del Consorziato, il quale risponde direttamente per il solo fatto che l'obbligazione è stata assunta nel suo interesse [...]»*;
 - il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, pertanto, con nota prot. n. AOO_158-6033 del 26/06/2015, procedeva ad informare la Sezione Contenzioso amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale il quale, con nota prot. n. AOO_149 - 6193 del 03/03/2016, invitava sia CO.BR.A.T. che T.S.M. Srl, in forma solidale, a provvedere al versamento della somma dovuta. Con la medesima comunicazione, il consorzio CO.BR.A.T. era altresì invitato a provvedere al pagamento, in favore della Regione Puglia, delle spese di giudizio, così come stabilito con la citata sentenza n. 931/2014 del Tribunale di Brindisi;
 - stante il mancato adempimento da parte degli obbligati in solido, il Servizio Contenzioso Puglia Meridionale - Brindisi emetteva ordinanza ingiunzione prot. n. AOO_149-27214 del 06/10/2017 nei confronti del Consorzio CO.BR.A.T. e della T.S.M. Srl, notificata a mani in data 16/10/2017 dall'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Brindisi;
 - la T.S.M. Srl proponeva opposizione avverso il predetto atto di ingiunzione, citando in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi, all'udienza fissata per il giorno 08/03/2018;
 - la Regione Puglia, per mezzo dell'avvocato incaricato Adriana Shiroka, si costituiva in giudizio in data 06/02/2018, depositando comparsa di costituzione e risposta;
 - nel corso del giudizio, la T.S.M. Srl manifestava la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione bonaria della lite e, con nota del 23.01.2019, indirizzata all'Avv. Adriana Shiroka e da quest'ultima trasmessa alla scrivente Sezione, la società, per il tramite del proprio difensore, Avv. Ferdinando Silvestre, formulava una proposta transattiva che prevedeva il pagamento della somma onnicomprensiva di € 4.000.000,00, da versarsi in 72 rate mensili;
 - la scrivente Sezione, pertanto, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per una definizione bonaria della controversia, convocava un incontro per il giorno 27.02.2019, dandone comunicazione alla società con nota prot. n. AOO_158/1230 del 14.02.2019 ed informalmente al Servizio Contenzioso Puglia Meridionale - Brindisi, nonché all'Avv. Adriana Shiroka. Nel corso dell'incontro, non potendosi ritenere

congrua la proposta transattiva formulata, si invitava la società a far pervenire una nuova proposta, che la Sezione avrebbe provveduto a valutare;

- la società, pertanto, con nota del 03/05/2019 a firma dell'Avv. Ferdinando Silvestre, acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. n. AOO_158/3475 del 16/05/2019, dichiarava la propria disponibilità a corrispondere la somma di € 5.130.000,00, da versarsi in n. 72 rate mensili crescenti, oltre alle spese ed ai compensi come determinati nell'ordinanza ingiunzione. A garanzia del pagamento rateale, inoltre, la T.S.M. Srl proponeva di concedere una ipoteca sul proprio stabilimento, del valore di € 9.085.753,00, sul quale tuttavia gravano due ipoteche della ex Equitalia Sud Spa, iscritte per un credito, in linea capitale, pari a complessivi € 3.710.236,59, che si estinguerà a seguito del pagamento delle rate del piano di rottamazione già ottenuto. L'Avv. Silvestre precisava, altresì, che tale importo era stato quantificato considerando *"da un lato, che in data 5.2.2003 la mia cliente aveva già avanzato una proposta di rientro (versando in tre tranches la complessiva e ritenuta somma di € 120.000,00) che, laddove fosse stata accettata avrebbe impedito il maturare di ulteriori interessi e, dall'altro, che la Srl. T.S.M. ha subito gravissime perdite per il mancato pagamento di corrispettivi d'appalto da parte delle proprie committenti, tra cui il gruppo I.L.V.A., e deve estinguere anche i debiti tributari in virtù della chiesta (ed ottenuta) rottamazione ter [...]"*;
- dalla documentazione agli atti, è emerso che l'allora Settore Artigianato e P.M.I., Ufficio III - Aree Attrezzate, con nota prot. n. 38/A/8344 del 06.12.2002, indirizzata al Consorzio, e con successive note prot. n. 38/A/8256 del 06.12.2002 e n. 38/A/001125 del 14.02.2003, aveva escluso di poter avere rapporti diretti con la T.S.M. Srl, comunicando di poter interloquire esclusivamente con il Consorzio, in quanto unico soggetto contrattualmente obbligato con la Regione Puglia;
- su tale posizione insiste la scheda OLAF IT/2004/166/FD di comunicazione di irregolarità ex art. 5 Reg. (CE) 1681/94 pari ad Euro 4.689.067,00.

Considerato che:

- con nota prot. n. AOO_158/4218 del 13/06/2019, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, ritenendo congrua e conveniente la proposta transattiva da ultimo formulata da controparte con nota del 03/05/2019, richiedeva all'Avvocatura regionale un parere in merito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18/2006, nonché dell'art. 6, comma 4, del D.P.G.R. 01 febbraio 2017, n. 45;
- in riscontro alla succitata richiesta l'Avv. costituito per la Regione Puglia, Adriana Shiroka, con nota acquisita al prot. n. AOO_158/6238 del 07.08.2019, nel condividere l'orientamento espresso dalla competente Sezione, esprimeva parere favorevole ad una soluzione bonaria della controversia, ritenendo utile per l'Amministrazione Regionale perseguire una immediata definizione transattiva volta al recupero della ingente somma, onde evitare da un lato l'alea della decisione del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e, d'altro canto, le incertezze, le difficoltà, i costi ed il lungo decorso del tempo connessi alla futura instaurazione di procedure esecutive in danno della società per il recupero coattivo di quanto dovuto alla Regione Puglia;
- il pagamento, da parte della ditta T.S.M. Srl, dell'importo onnicomprensivo di € 5.130.000,00, da versarsi in n. 72 rate mensili crescenti, secondo il piano di pagamento allegato, oltre alle spese ed ai compensi come determinati nell'ordinanza ingiunzione, consente di concludere la controversia, con il recupero sia della sorte capitale, che di una parte degli interessi, con rinuncia, per l'Amministrazione regionale, ai soli interessi maturati successivamente alla proposta di rientro formulata dalla società nel 2003, non accettata dalla Regione Puglia sia per motivi di ordine tecnico giuridico (in ragione della responsabilità diretta assunta da CO.BR.A.T., in quanto tutti gli atti relativi al finanziamento, ivi compresa la Convenzione che regolava i reciproci rapporti, erano sottoscritti dal solo Consorzio e non anche dalla consorziata), sia per la lunga durata (decennale) della rateazione richiesta. Si consideri, inoltre, che in tale occasione, la società aveva anche dato inizio ai pagamenti, versando n. 3 rate, per un importo complessivo, incassato dalla Regione Puglia, pari ad € 120.000,00, in tal modo dimostrando, sin da allora, una effettiva disponibilità ad estinguere il debito;
- la definizione transattiva della controversia consente di evitare l'incertezza, le difficoltà ed i costi di una eventuale procedura esecutiva per il recupero del credito, nonché l'alea del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Rilevato che:

- sulla base di quanto precedentemente evidenziato, con la sottoscrizione dell'accordo di transazione, la società T.S.M. Srl si obbliga al pagamento della somma complessiva di € 5.257.612,80 così suddivisa:
 - o € 120.000,00 quale quota capitale restituita nel corso del 2004 ed introitata nel Bilancio regionale;
 - o € 4.652.570,97 quale quota capitale da restituire;
 - o € 477.429,03 quale quota interessi;
 - o € 7.612,80, di cui € 6.000,00 per compensi, € 240,00 per CAP ed € 1.372,80 per IVA, come stabilito dalla sentenza n. 931/2014 del Tribunale di Brindisi;
- con la sottoscrizione della transazione, la società T.S.M. Srl concede, a garanzia del pagamento rateale, una ipoteca sul proprio stabilimento, del valore di € 9.085.753,00, rinunciando altresì al giudizio pendente;
- la somma di € 5.130.000,00, sarà corrisposta in n. 72 rate mensili crescenti, come da piano di pagamento allegato B, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
- l'importo di € 7.612,80, invece, sarà versato entro 5 gg. dalla sottoscrizione dell'atto di transazione;
- la Regione Puglia accetta il pagamento rateizzato della somma onnicomprensiva di € 5.137.612,80, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa;
- l'importo dell'irregolarità del caso IT/2004/166/FD - TSM, pari ad Euro 4.689.067,00, deve essere così ripartito:
 - o € 1.603.661,00 quota UE
 - o € 3.085.406,00 quota nazionale (che comprende quota Stato e quota Regione);
- del suddetto importo, occorrerà procedere alla restituzione, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, alla Commissione Europea delle risorse FESR, pari a € 1.603.661,00, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risorse del cofinanziamento statale, pari a € 2.159.784,20, secondo le procedure indicate nella nota della Commissione Europea Ref. Ares(2015)2248762 del 29/05/2015.

Parere dell'Avvocato Coordinatore

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale suesposta, tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dall'Avv. Adriana Shiroka, difensore dell'Amministrazione regionale, esprime, ai fini deliberativi, parere favorevole ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18/2006.

Tutto ciò premesso e considerato**Si ritiene di:**

- transigere la controversia R.G. n. 5283/2017, per le ragioni esposte in parte motiva;
- approvare lo schema di transazione, allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
- prendere atto della dilazione temporale presentata dalla società, allegato B alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
- autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
- autorizzare l'avvocato difensore della Regione Puglia, a sottoscrivere l'atto di transazione e ad espletare tutte le attività eventualmente conseguenti;
- dare mandato alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di accertare le somme a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di transazione;
- dare mandato alla Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di impegnare e liquidare l'importo recuperato e procedere alla restituzione, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, alla Commissione Europea delle risorse FESR, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risorse del cofinanziamento statale;

- autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sul capitolo 1405014 "RESTITUZIONE DELLE SOMME RECUPERATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE - FONDO FESR. RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO".

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati"

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria di Entrata per un importo complessivo di € 5.257.612,80 , a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, come di seguito specificato.

- € 120.000,00 già iscritti nel Bilancio Regionale e incassati sul capitolo di Entrata 3065010 "RIMBORSO E RECUPERI EFFETTUATI DA PRIVATI" con le reversali 3123/2004, 3124/2004 e 3125/2004
 - o Piano dei conti finanziario: 3.05.02.03
 - o CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Bilancio e Ragioneria;
- € 5.137.612,80 da iscriversi nel Bilancio Regionale di cui:
 - o L'importo di € 4.652.570,97, secondo il piano di pagamento, allegato B, sul capitolo di Entrata 4112100 "RESTITUZIONE DI SOMME PER RECUPERI, REVOCHE E RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI CONNESSE A SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE C.S. 1110110";
 - o Piano dei conti finanziario: 3.05.02.03
 - o CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Bilancio e Ragioneria;
 - o L'importo di € 477.429,03, secondo il piano di pagamento allegato B, sul capitolo di Entrata 3072009 "INTERESSI ATTIVI DIVERSI, INTERESSI LEGALI, INTERESSI DA RATEAZIONE"
 - o Piano dei conti finanziario: 3.03.03.99
 - o CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Bilancio e Ragioneria;
 - o € 7.612,80, di cui € 6.000,00 per compensi, € 240,00 per CAP ed € 1.372,80 per IVA, come stabilito dalla sentenza n. 931/2014 del Tribunale di Brindisi sul capitolo di Entrata 3065010 "RIMBORSO E RECUPERI EFFETTUATI DA PRIVATI"
 - o Piano dei conti finanziario: 3.05.02.03
 - o CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Bilancio e Ragioneria.

A seguito del perfezionarsi dell'obbligazione giuridica vincolata si procederà, con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, al relativo accertamento dell'entrata.

I successivi atti di impegno e liquidazione delle somme dovute alla Commissione Europea, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo complessivo pari ad € 4.689.067,00, saranno disposti sui seguenti capitoli di spesa:

- € 4.652.570,97 previo incasso delle somme restituite come da dilazione temporale presentata dalla società (allegato B), prelevamento delle stesse dal capitolo 1110110 FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI CONNESSE A SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE. CE 4112100” e reiscrizione sul capitolo 1405014 “RESTITUZIONE DELLE SOMME RECUPERATE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL’UE - FONDO FESR. RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO”
Piano dei conti finanziario: 2.05.04.01
CRA: 62.06 - Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Sezione Programmazione Unitaria
- € 36.496,03 sul capitolo 3860 “RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.”
Piano dei conti finanziario: 1.09.99.05
CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Bilancio e Ragioneria;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di transigere la controversia R.G. n. 5283/2017, per le ragioni esposte in parte motiva;
2. approvare lo schema di transazione, allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto della dilazione temporale presentata dalla società, allegato B alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
5. di autorizzare l'avvocato difensore della Regione Puglia, a sottoscrivere l'atto di transazione e ad espletare tutte le attività eventualmente conseguenti;
6. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di accertare le somme a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di transazione;
7. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di impegnare e liquidare l'importo annualmente recuperato e procedere alla restituzione, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, alla Commissione Europea delle risorse FESR, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risorse del cofinanziamento statale;
8. di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sul capitolo 1405014 “RESTITUZIONE DELLE SOMME RECUPERATE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI

COFINANZIATI DALL'UE - FONDO FESR. RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO”.

9. di notificare il presente atto a:
 - a. Sezione Programmazione unitaria, titolare del CRA del capitolo 1405014;
 - b. Avvocatura regionale;
 - c. Contenzioso amministrativo;
10. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

AU. A

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in n. 2 originali, da far valere ad ogni effetto e conseguenza di legge,

TRA:

T.S.M. Srl, in persona del legale rappresentante, sig.ra Egle Danese (C.F. _____), con sede legale in Brindisi, alla via Ettore Maiorana n. 7, P.I. e C.F. 01481010740;

E:

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, Avv. Gianna Elisa Berlingiero, autorizzata a sottoscrivere il presente atto in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

PREMESSO CHE

- con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 84 del 20/03/2000, il consorzio CO.BR.A.T. veniva definitivamente ammesso ai benefici della misura 5.3 del POP 1994-99 "Interventi a sostegno della programmazione negoziata", avendo presentato un "Progetto Integrato" (insieme di progetti privati), per un investimento complessivo di € 10.713.381,91, successivamente rimodulato, con attribuzione di un contributo pari ad € 7.349.181,68. Tra le proposte comprese nel "Progetto Integrato" vi era quella della ditta T.S.M. Srl, valutata positivamente dallo stesso Consorzio. Tale atto veniva adottato, tra l'altro, a seguito di sottoscrizione, per accettazione, della "convenzione" regolante i rapporti Regione Puglia/CO.BR.A.T.;
- a seguito di controlli effettuati dalla "Deloitte & Touche", incaricata dalla Regione Puglia di monitorare e verificare gli interventi finanziati col POP, si procedeva ad ulteriori controlli, effettuati dall'Unità Terza del Settore. Da tali verifiche emergeva che l'investimento della consorziata T.S.M. Srl era stato solo parzialmente realizzato;
- la Regione Puglia, pertanto, con D.D. del Settore Artigianato e PMI n. 220 del 30/10/2002, disponeva la revoca parziale ed il recupero del contributo erogato al Consorzio CO.BR.A.T, per una somma pari ad € 4.772.570,97, maggiorata degli interessi legali, relativamente all'intera quota erogata in favore della consorziata T.S.M. Srl con gli Atti Dirigenziali n. 96/2000, n. 154/2001 e n. 437/2001, stante la parziale realizzazione dell'investimento;
- con ingiunzione prot. n. 3401 del 28/06/2004, l'Ufficio del Contenzioso Regionale di Brindisi intimava al Consorzio CO.BR.A.T. il pagamento della somma complessiva di € 5.253.168,85 (di cui € 480.589,88 per interessi calcolati a tutto il 30/06/2004 ed € 8,00 per spese di notifica);
- il CO.BR.A.T. impugnava la predetta ingiunzione di pagamento, muovendo dall'assunto secondo cui soggetto obbligato fosse la società nei cui confronti era stata contestata l'infrazione (la T.S.M. Srl) e che, in ogni caso, il Consorzio avrebbe risposto di eventuali posizioni debitorie nei confronti dell'Ente regionale solo nei limiti del Fondo consortile. A seguito di tale impugnazione da parte di CO.BR.A.T., che chiamava in causa la propria consorziata T.S.M. Srl, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 931/2014, rigettava l'opposizione, riconoscendo la legittimità del credito preteso dalla Regione Puglia e condannando la T.S.M. Srl, società consorziata cui erano stati destinati i contributi oggetto della richiesta di restituzione, a << manlevare e tenere indenne il Consorzio CO.BR.A.T. da quanto quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla Regione Puglia [...] >>. Il Tribunale, inoltre, in forza dell'art. 2615, comma 2, c.c. e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, affermava il principio della << duplicità della legittimazione passiva del Consorzio e del Consorziato, affermando l'esistenza di un vincolo solidale di entrambi, che sono tenuti, in via alternativa o cumulativa, al pagamento dell'obbligazione assunta dal Consorzio per conto del Consorziato, il quale risponde direttamente per il solo fatto che l'obbligazione è stata assunta nel suo interesse [...] >>;
- il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, pertanto, con nota prot. n. AOO_158-6033 del 26/06/2015, procedeva ad informare la Sezione Contenzioso amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale il quale, con nota prot. n. AOO_149 - 6193 del 03/03/2016, invitava sia CO.BR.A.T. che T.S.M. Srl, in forma solidale, a provvedere al versamento della somma dovuta. Con la medesima comunicazione, il consorzio CO.BR.A.T. era altresì invitato a provvedere al pagamento, in favore della Regione Puglia, delle spese di giudizio, così come stabilito con la citata sentenza n. 931/2014 del Tribunale di Brindisi;
- stante il mancato adempimento da parte degli obbligati in solido, il Servizio Contenzioso Puglia Meridionale - Brindisi emetteva ordinanza ingiunzione prot. n. AOO_149-27214 del 06/10/2017 nei confronti del Consorzio CO.BR.A.T. e della T.S.M. Srl;
- la T.S.M. Srl proponeva opposizione avverso il predetto atto di ingiunzione, citando in giudizio la Regione Puglia, dinanzi al Tribunale di Brindisi, all'udienza fissata per il giorno 08/03/2018;



- la Regione Puglia, per mezzo dell'avvocato incaricato Adriana Shiroka, si costituiva in giudizio in data 06/02/2018, depositando comparsa di costituzione e risposta;
- nel corso del giudizio, la T.S.M. Srl manifestava la propria disponibilità ad addivenire ad una composizione bonaria della lite e, con nota del 23.01.2019, indirizzata all'Avv. Adriana Shiroka e da quest'ultima trasmessa alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, la società, per il tramite del proprio difensore, Avv. Ferdinando Silvestre, formulava una proposta transattiva che prevedeva il pagamento della somma onnicomprensiva di € 4.000.000,00, da versarsi in 72 rate mensili, a far data dal 01/06/2019;
- la Sezione, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per una definizione bonaria della controversia, convocava un incontro per il giorno 27/02/2019, dandone comunicazione alla società con nota prot. n. AOO_158/1230 del 14/02/2019 ed informalmente al Servizio Contenzioso Puglia Meridionale – Brindisi, nonché all'Avv. Adriana Shiroka. Nel corso dell'incontro, non potendosi ritenere congrua la proposta transattiva formulata, si invitava la società a far pervenire una nuova proposta, che la Sezione medesima avrebbe provveduto a valutare;
- la società, pertanto, con nota del 03/05/2019 a firma dell'Avv. Ferdinando Silvestre, acquisita al prot. n. AOO_158/3475 del 16/05/2019, dichiarava la propria disponibilità a corrispondere la somma di € 5.130.000,00, da versarsi in n. 72 rate mensili crescenti, oltre alle spese ed ai compensi come determinati nell'ordinanza ingiunzione. A garanzia del pagamento rateale, inoltre, la T.S.M. Srl proponeva di concedere una ipoteca sul proprio stabilimento, del valore di € 9.085.753,00, sul quale tuttavia gravano due ipoteche della ex Equitalia Sud Spa, iscritte per un credito, in linea capitale, pari a complessivi € 3.710.236,59, che si estinguerà a seguito del pagamento delle rate del piano di rottamazione già ottenuto. L'Avv. Silvestre precisava, altresì, che tale importo era stato quantificato considerando *"da un lato, che in data 5.2.2003 la mia cliente aveva già avanzato una proposta di rientro (versando in tre tranches la complessiva e ritenuta somma di € 120.000,00) che, laddove fosse stata accettata avrebbe impedito il maturare di ulteriori interessi e, dall'altro, che la Srl. T.S.M. ha subito gravissime perdite per il mancato pagamento di corrispettivi d'appalto da parte delle proprie committenti, tra cui il gruppo I.L.V.A., e deve estinguere anche i debiti tributari in virtù della chiesta (ed ottenuta) rottamazione ter [...]"*;
- dalla documentazione agli atti emergeva che, effettivamente, l'allora Settore Artigianato e P.M.I., Ufficio III – Aree Attrezzate, con nota prot. n. 38/A/8344 del 06/12/2002, indirizzata al Consorzio, e con successive note prot. n. 38/A/8256 del 06/12/2002 e n. 38/A/001125 del 14/02/2003, aveva escluso di poter avere rapporti diretti con la T.S.M. Srl, comunicando di poter interloquire esclusivamente con il Consorzio, in quanto unico soggetto contrattualmente obbligato con la Regione Puglia;
- nel corso del 2004, inoltre, la T.S.M. Srl aveva versato, in tre rate, in favore della Regione Puglia, la somma di € 120.000,00, introitata nel Bilancio Regionale;
- con nota prot. n. AOO_158/4218 del 13/06/2019, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, ritenendo congrua e conveniente la proposta transattiva da ultimo formulata da controparte con nota del 03/05/2019, richiedeva all'Avvocatura regionale un parere in merito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18/2006, nonché dell'art. 6, comma 4, del D.P.G.R. 01 febbraio 2017, n. 45;
- in riscontro alla succitata richiesta l'Avvocato costituito per la Regione Puglia, Adriana Shiroka, con nota acquisita al prot. n. AOO_158/6238 del 07/08/2019, nel condividere l'orientamento espresso dalla competente Sezione, esprimeva parere favorevole ad una soluzione bonaria della controversia, ritenendo utile per l'Amministrazione Regionale perseguire una immediata definizione transattiva volta al recupero della ingente somma, onde evitare da un lato l'alea della decisione del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e, d'altro canto, le incertezze, le difficoltà, i costi ed il lungo decorso del tempo connessi alla futura instaurazione di procedure esecutive in danno della società per il recupero coattivo di quanto dovuto alla Regione Puglia.
- le parti, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, hanno deciso di comporre transattivamente la vicenda;
- la Giunta Regionale ha autorizzato la presente transazione con Deliberazione n. _____ del _____, approvando il relativo schema.

Tanto premesso, tra le parti, come in epigrafe indicate,

SI CONVIENE CHE

- a) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, come anche la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;
- b) la società T.S.M. Srl, in persona del l.r.p.t., senza riconoscimento alcuno ed ai soli fini transattivi, si obbliga a corrispondere alla Regione Puglia, in persona del l.r.p.t., che accetta, la complessiva somma di **€ 5.137.612,80** (a cui si aggiunge l'importo di € 120.000,00 quale quota capitale restituita nel corso del 2004 ed introitata nel Bilancio regionale), di cui € 4.652.570,97 quale quota capitale, € 477.429,03 quale quota interessi legali ed €



- 7.612,80 per spese e compensi, come stabilito dalla sentenza n. 931/2014 del Tribunale di Brindisi e secondo il calcolo di cui all'ordinanza ingiunzione opposta (€ 6.000,00 per compensi, € 240,00 per CAP ed € 1.372,80 per IVA);
- c) la somma di € 5.130.000,00 sarà corrisposta in n. 72 rate mensili crescenti, come da piano di pagamento approvato e allegato sub 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente atto di transazione. L'importo di € 7.612,80, invece, sarà versato entro 5 gg. dalla sottoscrizione del presente atto;
- d) a garanzia del pagamento rateale, la T.S.M. Srl si obbliga ad iscrivere una ipoteca sul proprio stabilimento, del valore di € 9.085.753,00, a favore della Regione Puglia;
- e) la T.S.M. Srl si obbliga altresì a rinunciare al giudizio pendente;
- f) la società T.S.M. Srl provvederà al versamento delle singole rate, nonché dell'importo di € 7.612,80 per spese e compensi, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n. _____, intestato a Conto di Tesoreria Unica Regione Puglia – IBAN IT _____;
- g) la Regione Puglia accetta il pagamento dell'importo complessivo di € 5.137.612,80, di cui € 7.612,80 entro 5 gg. dalla sottoscrizione del presente atto ed € 5.130.000,00 mediante n. 72 rate mensili crescenti, come da piano di pagamento approvato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente atto di transazione, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, a totale tacitazione di ogni sua ragione di credito, segnatamente in relazione al contributo erogato tramite il PLB alla T.S.M. Srl, di cui meglio in premessa;
- h) le spese legali ulteriori restano integralmente compensate tra le parti;
- i) il mancato pagamento di n. 3 rate consecutive del piano di pagamento approvato, determinerà la risoluzione *de jure* del presente accordo transattivo, con conseguente esercizio, da parte della Regione Puglia, delle azioni finalizzate al recupero del credito vantato, oltre ad interessi e spese della procedura, nella sua interezza, al netto di quanto eventualmente già corrisposto;
- j) con il regolare adempimento degli impegni di cui al presente accordo, la T.S.M. Srl, in persona del l.r.p.t. e la Regione Puglia, in persona del l.r.p.t., dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, nessuna esclusa e/o eccettuata;
- k) ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese nascenti dal presente accordo. Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione del presente atto transattivo quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte che, con il suo comportamento sostanziale, avrà causato l'insorgere di tali spese ed imposte;
- l) la presente scrittura privata non costituisce transazione novativa;
- m) sottoscrivono il presente atto, l'Avv. Ferdinando Silvestre, l'Avv. Cosimo Roma, l'Avv. Francesco Silvestre e l'Avv. Adriana Shiroka, per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale forense;
- n) la presente transazione consta di n. 4 facciate, tutte debitamente sottoscritte in calce.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

_____, li _____

Per T.S.M. Srl
Sig.ra Egle Danese

Per Regione Puglia
La Dirigente p.t. della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingiero

Avv. Francesco Silvestre

Avv. Ferdinando Silvestre

Avv. Cosimo Roma

Avv. Adriana Shiroka



Le parti dichiarano di accettare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l) della transazione.

Sig.ra Egle Danese

La Dirigente p.t.
Gianna Elisa Bertlingerio



Au. B

PIANO DI PAGAMENTO PER LA DILAZIONE DEL DEBITO

DEBITO: k€ 5.130,00;

RATE: 72

PERIOPDCITA': MENSILE

DECORRENZA: 30 GIORNI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

GARANZIA: IPOTECA VOLONTARIA SU BENI CAPIENTI DI PROPRIETA' AZIENDALE

SPESE LEGALI E DI PROCEDURA: PAGAMENTO ENTRO 5 GIORNI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

RATA	IMPORTO	RESIDUO	RATA	IMPORTO	RESIDUO	RATA	IMPORTO	RESIDUO
1	€ 42.750,00	€ 5.087.250,00	25	€ 64.125,00	€ 4.039.875,00	49	€ 64.125,00	€ 2.500.875,00
2	€ 42.750,00	€ 5.044.500,00	26	€ 64.125,00	€ 3.975.750,00	50	€ 64.125,00	€ 2.436.750,00
3	€ 42.750,00	€ 5.001.750,00	27	€ 64.125,00	€ 3.911.625,00	51	€ 64.125,00	€ 2.372.625,00
4	€ 42.750,00	€ 4.959.000,00	28	€ 64.125,00	€ 3.847.500,00	52	€ 64.125,00	€ 2.308.500,00
5	€ 42.750,00	€ 4.916.250,00	29	€ 64.125,00	€ 3.783.375,00	53	€ 64.125,00	€ 2.244.375,00
6	€ 42.750,00	€ 4.873.500,00	30	€ 64.125,00	€ 3.719.250,00	54	€ 64.125,00	€ 2.180.250,00
7	€ 42.750,00	€ 4.830.750,00	31	€ 64.125,00	€ 3.655.125,00	55	€ 64.125,00	€ 2.116.125,00
8	€ 42.750,00	€ 4.788.000,00	32	€ 64.125,00	€ 3.591.000,00	56	€ 64.125,00	€ 2.052.000,00
9	€ 42.750,00	€ 4.745.250,00	33	€ 64.125,00	€ 3.526.875,00	57	€ 64.125,00	€ 1.987.875,00
10	€ 42.750,00	€ 4.702.500,00	34	€ 64.125,00	€ 3.462.750,00	58	€ 64.125,00	€ 1.923.750,00
11	€ 42.750,00	€ 4.659.750,00	35	€ 64.125,00	€ 3.398.625,00	59	€ 64.125,00	€ 1.859.625,00
12	€ 42.750,00	€ 4.617.000,00	36	€ 64.125,00	€ 3.334.500,00	60	€ 64.125,00	€ 1.795.500,00
13	€ 42.750,00	€ 4.574.250,00	37	€ 64.125,00	€ 3.270.375,00	61	€ 149.625,00	€ 1.645.875,00
14	€ 42.750,00	€ 4.531.500,00	38	€ 64.125,00	€ 3.206.250,00	62	€ 149.625,00	€ 1.496.250,00
15	€ 42.750,00	€ 4.488.750,00	39	€ 64.125,00	€ 3.142.125,00	63	€ 149.625,00	€ 1.346.625,00
16	€ 42.750,00	€ 4.446.000,00	40	€ 64.125,00	€ 3.078.000,00	64	€ 149.625,00	€ 1.197.000,00
17	€ 42.750,00	€ 4.403.250,00	41	€ 64.125,00	€ 3.013.875,00	65	€ 149.625,00	€ 1.047.375,00
18	€ 42.750,00	€ 4.360.500,00	42	€ 64.125,00	€ 2.949.750,00	66	€ 149.625,00	€ 897.750,00
19	€ 42.750,00	€ 4.317.750,00	43	€ 64.125,00	€ 2.885.625,00	67	€ 149.625,00	€ 748.125,00
20	€ 42.750,00	€ 4.275.000,00	44	€ 64.125,00	€ 2.821.500,00	68	€ 149.625,00	€ 598.500,00
21	€ 42.750,00	€ 4.232.250,00	45	€ 64.125,00	€ 2.757.375,00	69	€ 149.625,00	€ 448.875,00
22	€ 42.750,00	€ 4.189.500,00	46	€ 64.125,00	€ 2.693.250,00	70	€ 149.625,00	€ 299.250,00
23	€ 42.750,00	€ 4.146.750,00	47	€ 64.125,00	€ 2.629.125,00	71	€ 149.625,00	€ 149.625,00
24	€ 42.750,00	€ 4.104.000,00	48	€ 64.125,00	€ 2.565.000,00	72	€ 149.625,00	€ 0,00

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA5..... FOGLI

LA DIRIGENTE
(avv. Gianna Elisa Bellingerio)

